REGOLAMENTO DEL PRESTITO
«Coswell S.p.A. 6,80% 2014 – 2019»
DI NOMINALI EURO 15.000.000,00
DI CUI *OUTSTANDING* EURO 9.100.000,00
CODICE ISIN IT0005037392

Coswell S.p.A.
Sede legale: Via P.Gobetti, 4 – 40050, Funo (BO)
Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bologna: 02827560729
P.IVA numero 00708541206
Capitale sociale deliberato e sottoscritto: € 27.867.000 i.v.

*Il presente prestito obbligazionario è regolato dai seguenti termini e condizioni (il "**Regolamento del Prestito**") e, per quanto quivi non specificato, dagli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile in materia di obbligazioni emesse da società per azioni.*

1. Definizioni

Nel presente Regolamento del Prestito le seguenti espressioni hanno il significato ad esse rispettivamente qui di seguito attribuito:

"**Articolo**" indica un articolo del presente Regolamento del Prestito.

"**Assemblea degli Obbligazionisti**" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 22.

"**Beni**" indica, con riferimento ad una società, i beni materiali e immateriali detenuti dalla società stessa, ivi inclusi crediti, azioni, partecipazioni e strumenti finanziari.

"**Borsa Italiana**" indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n.6.

"**Cerved**" indica Cerved Group S.p.A., con sede legale in Via S. Vigilio n.1, 20142 - Milano, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 08076240962, n. REA MI-2001719.

"***Core Business***" indica la produzione e la commercializzazione di prodotti per la cura ed il benessere della persona.

"**Data di Emissione**" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 5.

"**Data di Pagamento**" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 7.

"**Data di Rimborso Anticipato**" indica la data di rimborso anticipato obbligatorio del Prestito indicata nella Richiesta di Rimborso Anticipato inviata all'Emittente ai sensi dell'Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*); restando inteso che la Data di Rimborso Anticipato non potrà cadere prima del quindicesimo Giorno Lavorativo successivo alla data di invio della suddetta Richiesta di Rimborso Anticipato.

"**Data di Scadenza**" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 6.

"**Data di Valutazione**" indica il 31 dicembre di ogni anno a partire dal 31 dicembre 2014.

"**Deliberazione di Emissione**" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 16.

"**Dichiarazione sui Parametri**" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 12.

"**EBITDA**" indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale, la somma algebrica delle seguenti voci di Conto Economico di cui all'articolo 2425 del Codice Civile:

1. (+) A) il valore della produzione;

2. (-) B) i costi della produzione;

3. (+) i costi della produzione per godimento di beni di terzi di cui al numero 8) della lettera B) (per la sola parte riferita ai canoni relativi ad operazioni di locazione finanziaria od operativa, relativa ai beni utilizzati in *leasing*, nell'ipotesi che il bilancio non sia già redatto secondo i criteri di cui allo IAS n. 17);

4. (+) gli ammortamenti e svalutazioni di cui al numero 10) della lettera B), composto delle seguenti sottovoci:

   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;

   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;

   c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni.

"**Emittente**" indica Coswell S.p.A., società costituita nella forma di società per azioni ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Via P. Gobetti, 4 – Funo (BO) - 40050, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bologna e codice fiscale 02827560729, n. REA 336611, partita IVA 00708541206, capitale sociale pari ad Euro 27.867.000,00 interamente versato.

"Evento Pregiudizievole Significativo" indica un qualsiasi evento le cui conseguenze dirette o indirette potrebbero influire negativamente sulle condizioni finanziarie, il patrimonio o l'attività dell'Emittente in modo tale da compromettere la capacità dell'Emittente stessa di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni derivanti dal Prestito.

"**Evento Rilevante**" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 9.

"***Gearing Ratio***" indica il rapporto tra l'Indebitamento Finanziario e l'EBITDA relativi al Gruppo.

"**Giorno Lavorativo**" indica qualsiasi giorno in cui il *Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System* (TARGET2) è operante per il pagamento in Euro.

"**Gruppo**" indica l'Emittente e le società dalla stessa controllate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile.

"**Indebitamento Finanziario**" indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale, la somma algebrica complessiva di:

1. Voci iscritte nel Passivo (lettera D) dello Stato Patrimoniale di cui all'articolo 2424 del Codice Civile:
   - (+) 1 – Obbligazioni;
   - (+) 2 – Obbligazioni convertibili;
   - (+) 3 – Debiti verso soci per finanziamenti;
   - (+) 4 – Debiti verso banche;
   - (+) 5 – Debiti verso altri finanziatori;
   - (+) 8 – Debiti rappresentati da titoli di credito (per la quota parte di natura finanziaria);
   - (+) 9 – Debiti Netti verso imprese controllate (sono da includersi nel calcolo esclusivamente le componenti di natura finanziaria);
   - (+) 10 – Debiti Netti verso imprese collegate (sono da includersi nel calcolo esclusivamente le componenti di natura finanziaria);
   - (+) 11 – Debiti verso controllanti (sono da includersi nel calcolo esclusivamente le componenti di natura finanziaria);
   - (+) 14 – Altri debiti (sono da includersi nel calcolo esclusivamente le componenti di natura finanziaria).

Rimangono esclusi dalle precedenti voci qualsiasi forma di finanziamenti soci nella misura in cui siano subordinati, postergati e con scadenza successiva al Prestito.

2. (+) I debiti residui in linea capitale relativi ad operazioni di *leasing* finanziari in essere (calcolato secondo il principio contabile internazionale IAS 17) ove non già inclusi nelle voci di cui sopra.

"**Indebitamento Finanziario Netto**" indica l'Indebitamento Finanziario al netto della seguente voce iscritta nell'Attivo (lettera C) dello Stato Patrimoniale di cui all'articolo 2424 del Codice Civile: IV – Disponibilità liquide (quali depositi bancari e postali, assegni, denaro e valori in cassa).

"**Interessi**" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 7.

"***Interest Coverage Ratio***" indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale, il rapporto tra:

(i) l'EBITDA del Gruppo; e

(ii) l'ammontare degli interessi passivi ed altri oneri finanziari dovuti dal Gruppo in relazione al relativo Indebitamento Finanziario nel corso del relativo esercizio di riferimento al netto degli interessi attivi e degli altri proventi finanziari.

"**Investitori Professionali**" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 3.

"**Legge Fallimentare**" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 9.

"***Leverage Ratio***" indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale, il rapporto di leva finanziaria tra:

(i) l'ammontare dell'Indebitamento Finanziario Netto del Gruppo; e

(ii) i Mezzi Propri del Gruppo.

"**Mercato ExtraMOT**" indica il sistema multilaterale di negoziazione delle obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato "Extramot".

"**Mezzi Propri**" indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale, la somma algebrica degli importi relativi alle seguenti voci iscritte nello Stato Patrimoniale di cui all'articolo 2424 del Codice Civile:

1. (+) A) del Passivo - Patrimonio Netto;
2. (-) A) dell'Attivo - Crediti verso Soci per versamenti ancora dovuti;
3. ~~(-) B.III.4 dell'Attivo - Azioni Proprie (tra le immobilizzazioni finanziarie);~~
4. ~~(-) C.III.5 dell'Attivo - Azioni Proprie (tra l'attivo circolante);~~

e in aggiunta

~~5.~~3. (+) Finanziamenti Soci (in qualsiasi forma) subordinati e postergati.

"**Monte Titoli**" indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

"**Obbligazioni**" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 2.

"**Obbligazionisti**" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 2.

"**Opzione**" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 17.

"**Parametri Finanziari**" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 12.

"**Periodo di Esercizio**" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 17.

"**Prestito**" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 2.

"**Quotazione**" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 17.

"**Rappresentante Comune**" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 22.

"***Rating***" indica il *rating solicited* pubblico attribuito all'Emittente da Cerved Group S.p.A. in data 9 maggio 2014 ai sensi del Regolamento CE 1060/2009, come successivamente modificato e integrato.

"**Regolamento del Mercato ExtraMOT**" indica il regolamento di gestione e funzionamento del Mercato ExtraMOT emesso da Borsa Italiana, in vigore dall'8 giugno 2009 (come di volta in volta modificato e integrato).

"**Regolamento del Prestito**" indica il presente regolamento del Prestito.

"**Regolamento sulla Gestione Accentrata**" indica il regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato ed integrato.

"**Richiesta di Rimborso Anticipato**" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 9.

"**Segmento ExtraMOT PRO**" indica il segmento del Mercato ExtraMOT dove sono negoziati strumenti finanziari (incluse le obbligazioni e i titoli di debito) e accessibile solo a investitori professionali (come definiti nel Regolamento del Mercato ExtraMOT).

"**Socio di Maggioranza**" indica congiuntamente:

(i) il Sig. Paolo Gualandi, nato a Bologna il 20/11/1942, C.F. GLNPLA42S20A944V;

(ii) il Sig. Andrea Gualandi, nato a Bologna il 21/10/1966, C.F. GLNNDR66R21A944S;

(iii) il Sig. Michele Gualandi, nato a Bologna il 15/10/1969, C.F. GLNMHL69R15A944K;

(iv) la Sig.ra Paola Gualandi, nato a Bologna il 03/10/1975, C.F. GLNPLA75R43A944K; e

(v) il Sig. Jacopo Gualandi, nato a Bologna il 16/01/1978, C.F. GLNJCP78A16A944V..

"**Tasso di Interesse**" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 7.

"**TUF**" indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.

"**Valore Nominale**" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 2.

"**Vincoli Ammessi**" indica, in relazione all'Emittente o ad altra società del Gruppo:

(a) i Vincoli Esistenti;

(b) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, a garanzia di finanziamenti agevolati (con riferimento esclusivo alle condizioni economiche applicate) concessi da enti pubblici, enti multilaterali di sviluppo, agenzie per lo sviluppo, organizzazioni internazionali e banche od istituti di credito che agiscono quali mandatari dei suddetti enti od organizzazioni, a condizione che tali finanziamenti siano concessi nell'ambito dell'ordinaria attività della relativa società quale risultante dal vigente statuto;

(c) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, su Beni per finanziare l'acquisizione degli stessi da parte della relativa società, purché il valore dei Beni gravati dai Vincoli non superi il valore dei Beni acquisiti; e

(d) ogni privilegio accordato direttamente dalla legge, ad esclusione di quelli costituiti in conseguenza di una violazione di norme imperative.

"**Vincoli Esistenti**" indica tutti i Vincoli esistenti alla Data di Emissione relativamente all'Emittente e alle altre società del Gruppo come di seguito elencati:

(a) pegno sul marchio Prep;

(b) pegno sul marchio Stomygen;

(c) pegno sulle obbligazioni di Emilbanca;

(d) fidejussione prestata dall'Emittente a favore di Fingual S.r.l.;

(e) fidejussione prestata dall'Emittente a favore di INCOS Cosmeceutica Industriale S.r.l.;

(f) fidejussione prestata da INCOS Cosmeceutica Industriale S.r.l. a favore di Chemical Center S.r.l..

"**Vincolo**" indica qualsiasi ipoteca, pegno, onere o vincolo di natura reale o privilegio sui Beni nonché qualsiasi fideiussione rilasciata dall'Emittente o da altra società del Gruppo a garanzia degli obblighi dell'Emittente e/o di terzi (inclusa ogni forma di destinazione e separazione patrimoniale).

2. Importo nominale dell'emissione, taglio e forma delle Obbligazioni

Il presente Regolamento del Prestito disciplina l'emissione di un prestito costituito da titoli obbligazionari (il "**Prestito**") da parte di Coswell S.p.A..

Il Prestito, per un importo nominale complessivo di Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00) denominato «*Coswell S.p.A. 6,80% 2014 – 2019*», è costituito da n. 150 (centocinquanta) titoli obbligazionari al portatore del valore nominale di Euro 100.000,00 (centomila/00) cadauno (il "**Valore Nominale**") in taglio non frazionabile (le "**Obbligazioni**").

Le Obbligazioni saranno accentrate presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo II, Titolo II, Parte III, del TUF e del "*Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione*" adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successivamente modificato con provvedimento congiunto di Banca d'Italia e Consob del 24 dicembre 2010. Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente in conformità con quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del TUF. I portatori delle Obbligazioni (gli "**Obbligazionisti**") non potranno richiedere la consegna materiale dei certificati rappresentativi delle Obbligazioni stesse. E' fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'art. 83-*quinquies* del TUF.

3. Limiti di sottoscrizione e circolazione

Il Prestito è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di soggetti che rientrino nella categoria dei clienti professionali (di diritto o su richiesta) ai sensi del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 (gli "**Investitori Professionali**").

In caso di successiva circolazione delle Obbligazioni, non è consentito il trasferimento delle Obbligazioni stesse a soggetti che non siano Investitori Professionali.

Le Obbligazioni sono emesse in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 100 del TUF ed all'articolo 34-*ter* del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato e integrato.

Le Obbligazioni, inoltre, non sono state né saranno registrate ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933, come successivamente modificato e integrato, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione delle Obbligazioni non sia consentita dalle competenti autorità.

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita delle Obbligazioni in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall'Italia e a soggetti non residenti o non incorporati in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione delle Obbligazioni; ovvero (ii) qualora le leggi e i

regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione delle Obbligazioni medesime.

La circolazione delle Obbligazioni avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili, ivi incluse le disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al Decreto Legislativo 231/2007, come successivamente modificato e integrato.

4. Prezzo di emissione

Le Obbligazioni sono emesse alla pari ad un prezzo pari al 100% del Valore Nominale, ossia al prezzo di Euro 100.000,00 (centomila/00) cadauna, senza aggravio di spese, oneri o commissioni per gli Obbligazionisti.

5. Data di Emissione e Godimento

Il Prestito è emesso il 21 luglio 2014 (la "**Data di Emissione**") e ha godimento a partire dal 21 luglio 2014 (la "**Data di Godimento**").

6. Durata

Il Prestito ha una durata pari a 5 (cinque) anni, sino al 21 luglio 2019 (la "**Data di Scadenza**"), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*).

7. Interessi

Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi (gli "**Interessi**") al tasso fisso nominale annuo lordo pari al 6,80% (il "**Tasso di Interesse**"), dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*).

Gli Interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base annuale, il 21 luglio di ciascun anno (ciascuna una "**Data di Pagamento**"), a decorrere dalla prima Data di Pagamento che cadrà il 21 luglio 2015.

Ciascuna Obbligazione cesserà di maturare interessi alla prima tra le seguenti date:

(i) la Data di Scadenza; e

(ii) la Data di Rimborso Anticipato, in caso di esercizio da parte degli Obbligazionisti del diritto di rimborso anticipato previsto nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*);

restando inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato l'Emittente non proceda al rimborso integrale del Prestito in conformità con il presente Regolamento del Prestito, le Obbligazioni, ai sensi dell'articolo 1224 del codice civile, continueranno a maturare interessi moratori, limitatamente alla quota non rimborsata, ad un tasso pari al Tasso di Interesse.

L'importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato moltiplicando il Valore Nominale di ciascuna Obbligazione per il Tasso di Interesse e sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Gli interessi sono calcolati su base numero di giorni effettivi del relativo periodo di interessi su numero di giorni compresi nell'anno di calendario (365, ovvero in ipotesi di anno bisestile 366), secondo la convenzione *Act/Act unadjusted*, come intesa nella prassi di mercato. Qualora una Data di Pagamento non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti

la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti o lo spostamento delle successive Date di Pagamento.

Per "*periodo di interesse*" si intende il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso tra la Data di Godimento (inclusa) e la prima Data di Pagamento (esclusa); fermo restando che, laddove una Data di Pagamento venga a cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore degli Obbligazionisti, né lo spostamento delle successive Date di Pagamento (*Following Business Day Convention – unadjusted*).

L'Emittente, in relazione alle Obbligazioni, agisce anche in qualità di agente per il calcolo.

8. Rimborso

Salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*), il Prestito sarà rimborsato alla pari, al 100% del valore nominale, in un'unica soluzione alla Data di Scadenza.

Qualora la Data di Scadenza coincida con un giorno che non è un Giorno Lavorativo, il pagamento verrà effettuato il primo Giorno Lavorativo successivo senza il riconoscimento di ulteriori interessi.

9. Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti

Ciascuno dei seguenti eventi costituisce un "**Evento Rilevante**":

(i) **Cambio di controllo**: il verificarsi di qualsiasi evento o circostanza diverso dalla Quotazione in conseguenza del quale (a) la partecipazione nel capitale sociale dell'Emittente detenuta dal Socio di Maggioranza risulti inferiore al 51% (cinquantuno per cento), e/o (b) il Socio di Maggioranza non detenga più il controllo dell'Emittente ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile.

(ii) **Parametri Finanziari**: il mancato rispetto di uno qualsiasi dei Parametri Finanziari in conformità con quanto previsto dall'Articolo 12 (*Impegni dell'Emittente*), a condizione che tale violazione permanga per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni a partire dalla data di pubblicazione della Dichiarazione sui Parametri, e entro detto periodo non sia stata adottata dall'Assemblea degli Obbligazionisti una delibera con la quale gli stessi rinuncino all'esercizio della facoltà di rimborso anticipato e approvino un rimedio alternativo al rimborso anticipato.

(iii) **Dichiarazione sui Parametri**: la mancata pubblicazione sul sito internet dell'Emittente della Dichiarazione sui Parametri entro i termini e secondo le modalità previsti nel paragrafo (ix) dell'Articolo 12 (*Impegni dell'Emittente*), a condizione che tale violazione permanga per un periodo superiore a 15 (quindici) Giorni Lavorativi e entro detto periodo non sia stata adottata dall'Assemblea degli Obbligazionisti una delibera con la quale gli stessi rinuncino all'esercizio della facoltà di rimborso anticipato e approvino un rimedio alternativo al rimborso anticipato.

(iv) **Mancato rispetto degli impegni:** il mancato rispetto da parte dell'Emittente di uno qualsiasi degli obblighi previsti nel successivo Articolo 12 (*Impegni dell'Emittente*) (diverso dal rispetto degli obblighi previsti ai paragrafi (vii) e (viii) del medesimo Articolo 12), a condizione che tale violazione permanga per un periodo superiore a 15 (quindici) giorni a partire dalla prima tra (i) la data dell'invio da parte dell'Emittente della comunicazione relativa alla violazione del relativo obbligo effettuata ai sensi del paragrafo (xv) del successivo Articolo 12 (*Impegni dell'Emittente*) e (ii) la data in cui gli Obbligazionisti vengano a conoscenza della violazione da parte dell'Emittente del relativo obbligo, ed entro detto periodo non sia stata adottata dall'Assemblea degli

Obbligazionisti una delibera con la quale gli stessi rinuncino all'esercizio della facoltà di rimborso anticipato e approvino un rimedio alternativo al rimborso anticipato.

(v) **Mancato pagamento:** il mancato pagamento da parte dell'Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione alle Obbligazioni, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 10 (dieci) giorni;

(vi) **Procedure concorsuali e crisi dell'Emittente**: (a) presentazione nei confronti dell'Emittente di una istanza volta ad accertare e a far dichiarare lo stato di insolvenza in capo all'Emittente stessa, ai sensi dell'articolo 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (la "**Legge Fallimentare**"), ovvero ai sensi di altra normativa applicabile all'Emittente stessa, e/o l'avvio di una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale in relazione all'Emittente ai sensi della Legge Fallimentare o altra normativa applicabile; o (b) il venir meno della continuità aziendale dell'Emittente; o (c) il verificarsi di una qualsiasi causa di scioglimento dell'Emittente ai sensi dell'articolo 2484 del Codice Civile; o (d) il deposito da parte dell'Emittente presso il tribunale competente di una domanda di concordato preventivo ex articolo 161, anche comma 6, della Legge Fallimentare, ovvero di una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex articolo 182-*bis* della Legge Fallimentare; o (e) la formalizzazione di un piano di risanamento ex articolo 67, comma 3, lettera (d) della Legge Fallimentare; o (f) l'avvio da parte dell'Emittente di negoziati con anche uno solo dei propri creditori, al fine di ottenere moratorie e/o accordi di ristrutturazione e/o di riscadenziamento dei debiti (inclusi accordi da perfezionare nelle forme di cui all'articolo 182-*bis* della Legge Fallimentare ovvero all'articolo 67, comma 3, lettera (d), della Legge Fallimentare) e/o concordati stragiudiziali, e/o al fine di realizzare cessioni di beni ai propri creditori.

(vii) **Liquidazione**: l'adozione di una delibera da parte dell'organo competente dell'Emittente con la quale si approvi:

a) la messa in liquidazione dell'Emittente stessa; ovvero

b) la cessazione di tutta l'attività dell'Emittente; ovvero

c) la cessazione di una parte sostanziale dell'attività dell'Emittente.

(viii) **Protesti di assegni o cambiari:** l'elevazione nei confronti dell'Emittente di protesti cambiari o protesti di assegni.

(ix) **Iscrizioni e trascrizioni**: l'iscrizione di ipoteche giudiziali o trascrizioni pregiudizievoli a condizione che l'importo di tali iscrizioni o trascrizioni sia superiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00), salvo il caso in cui l'Emittente (i) abbia prontamente contestato, impugnato o opposto, secondo la relativa procedura applicabile, il titolo esecutivo sul quale è fondata l'iscrizione della relativa ipoteca giudiziale o della trascrizione pregiudizievole, e (ii) abbia accantonato prontamente un importo equivalente al valore dell'ipoteca giudiziale iscritta o della trascrizione pregiudizievole.

(x) **Cessione dei beni**: la cessione dei beni ai creditori da parte dell'Emittente ai sensi dell'articolo 1977 del Codice Civile.

(xi) **Mancato rispetto di norme di legge o regolamentari**: il mancato rispetto da parte dell'Emittente di una norma di legge o regolamentare, purché tale violazione comporti il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo.

(xii) **Invalidità o illegittimità**: il verificarsi di un qualsiasi evento in conseguenza del quale uno o più obblighi dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile.

(xiii) ***Delisting***: l'adozione di un atto o un provvedimento la cui conseguenza sia l'esclusione delle Obbligazioni dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO.

(xiv) ***Cross default* dell'Emittente:** il verificarsi di un inadempimento da parte dell'Emittente ad una qualsiasi delle obbligazioni di pagamento (diverse da quelle nascenti dal Prestito) derivanti da qualsiasi indebitamento finanziario dell'Emittente, a condizione che l'importo di tali obbligazioni di pagamento sia superiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00).

Al verificarsi di un Evento Rilevante, gli Obbligazionisti avranno la facoltà di richiedere all'Emittente tramite il Rappresentante Comune e comunque previa conforme delibera dell'Assemblea degli Obbligazionisti, da assumersi con la maggioranza prevista ai sensi del successivo Articolo 22 (Assemblea degli Obbligazionisti) il rimborso anticipato delle Obbligazioni con richiesta scritta da inviarsi all'Emittente a mezzo PEC all'indirizzo coswell@pec-mail.it almeno 15 (quindici) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato, contenente (i) l'indicazione specifica e motivata dell'evento costituente causa di rimborso anticipato obbligatorio del Prestito nonché (i) l'indicazione della Data di Rimborso Anticipato (la "**Richiesta di Rimborso Anticipato**").

A seguito della Richiesta di Rimborso Anticipato, tutte le somme dovute dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni, con riguardo sia al capitale che agli interessi maturati, saranno immediatamente esigibili alla Data di Rimborso Anticipato.

L'Emittente si impegna a comunicare prontamente agli Obbligazionisti qualsiasi variazione della PEC sopra indicata, restando inteso che in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente l'invio della Richiesta di Rimborso Anticipato all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.

L'Emittente dovrà prontamente comunicare a Borsa Italiana, a Monte Titoli ed agli Obbligazionisti (tramite il Rappresentante Comune ovvero tramite gli intermediari autorizzati presso Monte Titoli qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica) l'avvenuta ricezione della Richiesta di Rimborso Anticipato con l'indicazione specifica (i) del relativo Evento Rilevante e (ii) della relativa Data di Rimborso Anticipato.

Il rimborso anticipato di cui al presente Articolo 9 avverrà alla pari e comprenderà il rateo interessi eventualmente maturato in relazione alle Obbligazioni fino alla Data di Rimborso Anticipato, senza aggravio di spese o commissioni per gli Obbligazionisti.

10. *Status* delle Obbligazioni

Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni generali inderogabili di legge.

Le Obbligazioni non sono e non saranno convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale dell'Emittente né di qualsiasi altra società. Pertanto, agli Obbligazionisti non sarà attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell'Emittente né di controllo sulla gestione della stessa e/o di qualsiasi altra società, senza pregiudizio per quanto previsto al successivo Articolo 17 (*Opzione*). Resta in ogni caso inteso che l'Opzione non comporta la qualificazione delle Obbligazioni come obbligazioni convertibili in azioni ai sensi dell'articolo 2420-*bis* del Codice Civile.

11. Garanzie

Le Obbligazioni non sono assistite da alcuna garanzia, reale o personale, concessa dall'Emittente né da terzi.

12. Impegni dell'Emittente

Per tutta la durata del Prestito l'Emittente si impegna nei confronti degli Obbligazionisti a:

(i) non cessare né modificare significativamente il proprio *Core Business*;

(ii) non approvare né compiere operazioni di acquisizione societarie che comportino un pagamento per cassa da parte dell'Emittente di un importo superiore a Euro ~~4.000.000,00 (quattromilioni~~10.000.000,00 (diecimilioni/00), singolarmente per ciascuna operazione e/o Euro ~~15.000.000,00 (quindicimilioni~~30.000.000,00 (trentamilioni/00) complessivamente per l'intera durata del Prestito, salvo il caso che contestualmente alla realizzazione dell'operazione di acquisizione venga effettuato da parte dei soci (esistenti e/o nuovi) dell'Emittente un apporto di *equity* (costituito da un aumento di capitale dell'Emittente stessa e/o da una erogazione di un finanziamento soci postergato rispetto al Prestito) per un importo pari ad almeno il 60% (sessanta per cento) del valore dell'operazione di acquisizione che l'Emittente intende realizzare;

(iii) non approvare né compiere operazioni straordinarie di qualsiasi natura, incluse operazioni straordinarie sul proprio capitale ovvero operazioni di trasformazione societaria, fusione, scissione o acquisizioni societarie qualora:

a) alla data della relativa operazione si sia verificata una violazione di uno qualsiasi dei Parametri Finanziari; e/o

b) la relativa operazione di acquisizione determini una violazione di uno qualsiasi dei Parametri Finanziari, sulla base degli ultimi dati contabili disponibili approvati dall'Emittente e della relativa società *target* (eventualmente) coinvolta nell'operazione;

(iv) non procedere alla costituzione di uno o più patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447*bis* del Codice Civile;

(v) (a) non distribuire riserve disponibili e (b) distribuire gli utili di esercizio nei limiti del 75% (settantacinque per cento) degli utili annuali conseguiti e distribuibili; restando inteso in ogni caso che qualsiasi distribuzione consentita ai sensi del presente punto (v) non potrà essere effettuata nel caso in cui, alla relativa data di distribuzione, si sia verificato o sia pendente un Evento Rilevante ai sensi dell'Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*);

(vi) mantenere, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, una partecipazione di controllo nelle società facenti parte del Gruppo;

(vii) non effettuare operazioni di riduzione del capitale sociale, salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge; e nel caso in cui il capitale sociale dell'Emittente venga ridotto per perdite ai sensi di legge, a far sì che, entro e non oltre 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla delibera di riduzione, venga ripristinato il capitale sociale dell'Emittente esistente alla Data di Emissione;

(viii) far sì che i seguenti parametri finanziari siano rispettati a ciascuna Data di Valutazione (i "**Parametri Finanziari**"):

(a) *Interest Coverage Ratio* del Gruppo: pari o superiore a 2,80;

(b) *Leverage Ratio* del Gruppo: (i) pari o inferiore a ~~0,90~~1,30 (con riferimento alla Data di Valutazione del 31 dicembre 2017) e (ii) pari o inferiore a 1,20 (a partire dalla Data di Valutazione del 31 dicembre 2018); e

(c) *Geraring Ratio* del Gruppo: pari o inferiore a 5,5.

(ix) ai fini dell'obbligo di cui al punto (viii) che precede, pubblicare sul sito internet dell'Emittente, entro e non oltre 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla data di pubblicazione dei propri bilanci ai sensi del successivo punto (xii), una dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'Emittente (e controfirmata dal revisore o dalla società di revisione dell'Emittente) che attesti il rispetto ovvero il mancato rispetto, alla Data di Valutazione, dei Parametri Finanziari da parte dell'Emittente, completa dei

calcoli necessari a dimostrare detto rispetto o mancato rispetto ("**Dichiarazione sui Parametri**");

(x) non costituire né permettere la creazione di alcun Vincolo, ad eccezione dei Vincoli Ammessi, e fare quanto ragionevolmente necessario, nei limiti dei poteri e delle facoltà ad essa spettanti in relazione alla consistenza della propria partecipazione, diretta o indiretta, affinché nessuna società del Gruppo (diversa dall'Emittente) costituisca o permetta la creazione di alcun Vincolo, ad eccezione dei Vincoli Ammessi;

(xi) non vendere, concedere in locazione, trasferire o altrimenti disporre di alcuno dei propri Beni il cui valore a libro sia superiore al 20% (venti per cento) del totale attivo dell'Emittente risultante dall'ultimo bilancio consolidato annuale approvato dal Gruppo;

(xii) pubblicare sul proprio sito internet, entro e non oltre la Data di Emissione, i bilanci di esercizio e (ove presenti) i bilanci consolidati relativi agli ultimi due esercizi annuali precedenti la Data di Emissione, dei quali almeno l'ultimo bilancio (di esercizio e consolidato) sia sottoposto a revisione legale da parte di un revisore esterno ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010, nonché sottoporre a revisione legale da parte di un revisore esterno ai sensi del suddetto decreto legislativo e pubblicare sul proprio sito internet, entro e non oltre 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla relativa data di approvazione (e comunque entro i termini stabiliti dal Regolamento del Mercato ExtraMOT) il bilancio di esercizio e (ove redatto) il bilancio consolidato relativi a ciascun esercizio annuale successivo alla Data di Emissione fino al rimborso totale delle Obbligazioni;

(xiii) pubblicare sul proprio sito internet, entro e non oltre 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla relativa data di approvazione, copia delle relazioni infrannuali (ove redatte), sia su base individuale che consolidata;

(xiv) fornire tutte le informazioni e i documenti necessari, nonché prestare la massima collaborazione possibile e fare tutto quanto necessario (ivi incluso permettere a Cerved di effettuare visite in azienda), al fine di consentire a Cerved di effettuare il monitoraggio su base annuale del *Rating*, fino alla data in cui le Obbligazioni siano state interamente rimborsate;

(xv) comunicare prontamente agli Obbligazionisti il verificarsi di qualsiasi inadempimento degli obblighi assunti dall'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito e/o di qualsiasi Evento Rilevante;

(xvi) comunicare prontamente agli Obbligazionisti il verificarsi di qualsiasi evento naturale, di natura tecnica, amministrativa, societaria e fiscale (inclusa qualsivoglia richiesta, pretesa, intentata o minacciata da terzi per iscritto, e qualsiasi notifica di avvisi di accertamento d'imposta) che possa causare un Evento Pregiudizievole Significativo;

(xvii) comunicare prontamente agli Obbligazionisti l'insorgere di procedimenti giudiziali di qualsivoglia natura e/o procedimenti iniziati dall'Agenzia delle Entrate nei confronti dell'Emittente, a condizione che detti procedimenti possano causare un Evento Pregiudizievole Significativo;

(xviii) non effettuare, per alcuna ragione, richiesta di esclusione delle Obbligazioni dalle negoziazioni sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT (cd *delisting*), né permettere o consentire tale esclusione;

(xix) osservare tutte le disposizioni del Regolamento del Mercato ExtraMOT nel quale le Obbligazioni siano negoziate, al fine di evitare qualunque tipo di provvedimento sanzionatorio, nonché l'esclusione delle Obbligazioni stesse dalle negoziazioni per decisione di Borsa Italiana;

(xx) rispettare diligentemente tutti gli impegni previsti ai sensi del Regolamento del Mercato ExtraMOT, nonché tutti gli impegni assunti nei confronti di Monte Titoli, in relazione alla gestione accentrata delle Obbligazioni;

(xxi) comunicare prontamente agli Obbligazionisti l'eventuale sospensione e/o la revoca delle Obbligazioni dalle negoziazioni su provvedimento di Borsa Italiana~~.~~;

(xxii) pubblicare sul sito internet dell'Emittente entro la Data di Emissione la nota di *rating* rilasciata all'Emittente stessa da Cerved, come di volta in volta aggiornata da parte di Cerved medesima;

(xxiii) nell'ipotesi di adozione di principi contabili differenti dai principi contabili nazionali, negoziare in buona fede e concordare con gli Obbligazionisti e il Rappresentante Comune (ove nominato) le modifiche ai Parametri Finanziari e/o alle relative definizioni, da apportarsi secondo le modalità previste dall'Articolo 22 (*Assemblea degli Obbligazionisti*), che si rendano necessarie e/o opportune al fine di evitare che il mutamento dei principi contabili comporti una variazione dei limiti sottesi ai Parametri Finanziari originariamente concordati..

13. Parametri Finanziari

13.1. Violazione dei Parametri Finanziari

Qualora l'Emittente ritenga, sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale, che uno qualsiasi dei Parametri Finanziari sia stato violato alla relativa Data di Valutazione, ne darà pronta comunicazione agli Obbligazionisti (tramite la pubblicazione della Dichiarazione sui Parametri), i quali avranno la facoltà di richiedere il rimborso anticipato delle Obbligazioni secondo le modalità di cui all'Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*).

Qualora gli Obbligazionisti, tramite il Rappresentante Comune ovvero tramite il soggetto allo scopo designato dall'Assemblea degli Obbligazionisti qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica, ritengano, sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale, che uno qualsiasi dei Parametri Finanziari sia stato violato alla relativa Data di Valutazione, ne daranno pronta comunicazione all'Emittente a mezzo PEC al seguente indirizzo coswell@pec-mail.it e avranno la facoltà di richiedere il rimborso anticipato delle Obbligazioni secondo le modalità di cui all'Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*) a meno che l'Emittente, entro il decimo Giorno Lavorativo successivo alla ricezione della suddetta comunicazione, non contesti per iscritto detta violazione.

L'Emittente si impegna a comunicare prontamente agli Obbligazionisti qualsiasi variazione della PEC sopra indicata, restando inteso che, in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente della suddetta variazione, l'invio della comunicazione all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.

In caso di contestazione da parte dell'Emittente, la determinazione dei Parametri Finanziari oggetto di contestazione sarà demandata (su richiesta del Rappresentante Comune ovvero del soggetto allo scopo designato dall'Assemblea degli Obbligazionisti qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica) alla determinazione di un collegio formato da tre revisori (o società di revisione), di cui uno nominato dall'Emittente, uno dal Rappresentante Comune o dal soggetto allo scopo designato dall'Assemblea degli Obbligazionisti (qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica) ed il terzo di comune accordo dai primi due revisori nominati ovvero in caso di disaccordo tra di essi, dal Presidente del Tribunale di Milano. Il collegio arbitrale così nominato deciderà secondo quanto previsto dal codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale. La sede dell'arbitrato sarà Milano.

I costi relativi alla risoluzione della controversia come sopra descritta saranno a carico della parte soccombente, restando inteso che l'Emittente accetta sin d'ora di sostenere detti costi, nel caso in cui la stessa risulti soccombente, fino ad un importo massimo pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

La decisione del collegio arbitrale potrà essere impugnata anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. Resta espressamente inteso che qualora il Rappresentante Comune ovvero il soggetto allo scopo designato dall'Assemblea degli Obbligazionisti (qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica) ovvero l'Emittente

procedano di fronte alla giurisdizione ordinaria, la controparte avrà il diritto, a pena di decadenza esercitabile all'interno della comparsa di risposta, di sollevare l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario in virtù della presenza della clausola arbitrale. La mancata proposizione, all'interno della comparsa di risposta, dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia devoluta in quel giudizio.

Resta inteso che, entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla data in cui l'Emittente abbia contestato la determinazione dei Parametri Finanziari effettuata dal Rappresentante Comune ovvero dal soggetto allo scopo designato dall'Assemblea degli Obbligazionisti (qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica), l'Emittente medesima avrà la facoltà di sanare (ove possibile) la violazione dei Parametri Finanziari tramite apporto diretto di *equity* da parte dei propri soci nella misura necessaria a sanare il relativo Parametro Finanziario.

14. Servizio del prestito

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale delle Obbligazioni saranno effettuati esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli.

15. Ammissione alla negoziazione

L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul Segmento ExtraMOT PRO.

La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul Segmento ExtraMOT PRO, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, sono comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi della Sez. 11.6 delle Linee Guida contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT.

16. Delibere ed autorizzazioni relative alle Obbligazioni

L'emissione delle Obbligazioni e l'ammissione delle stesse alla negoziazione sul Segmento ExtraMOT PRO è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente con delibera del 25 giugno 2014 (la "**Deliberazione di Emissione**"). In particolare, l'Emittente ha deciso di procedere all'emissione di Obbligazioni per un valore nominale complessivo pari ad Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00).

17. Opzione

Il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente si impegna a sottoporre all'Assemblea Straordinaria dei soci, che fosse eventualmente convocata per deliberare in merito alla quotazione delle azioni dell'Emittente su un mercato regolamentato ovvero su un mercato non regolamentato, (inclusi sistemi multilaterali di negoziazione quale il mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana) (la "**Quotazione**"), l'attribuzione agli Obbligazionisti di un diritto di opzione per la sottoscrizione di azioni ordinarie dell'Emittente per un ammontare complessivo pari al 10% (dieci per cento) rispetto al numero di azioni offerte in sottoscrizione in sede di collocamento finalizzato alla Quotazione (l'"**Opzione**").

L'Opzione verrà ad esistenza per effetto della delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Emittente con la quale vengano deliberati: (i) la Quotazione e (ii) l'aumento di capitale a servizio dell'Opzione, e verrà assegnata ai soggetti che alla data della delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Emittente saranno individuati quali Obbligazionisti. Resta pertanto inteso che (i) la Quotazione costituisce una mera eventualità ed il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente non assume alcun impegno o responsabilità al riguardo e (ii) qualora il Prestito venisse rimborsato integralmente ad una data precedente l'adozione della suddetta delibera, l'Opzione non verrà ad esistenza.

L'Opzione, una volta venuta ad esistenza, potrà essere liberamente trasferita da ciascun Obbligazionista, separatamente dalle proprie Obbligazioni, ad altri Obbligazionisti (di seguito, i soggetti che di volta in volta saranno titolari dell'Opzione, congiuntamente i "**Portatori dell'Opzione**") nei limiti e secondo le modalità previste nella delibera dell'Assemblea Straordinaria relativa alla Quotazione ovvero deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente su delega dell'Assemblea dei Soci. Del trasferimento dell'Opzione dovrà essere data pronta comunicazione all'Emittente mediante PEC all'indirizzo coswell@pec-mail.it.

L'Emittente si impegna a comunicare prontamente agli Obbligazionisti qualsiasi variazione della PEC sopra indicata, restando inteso che in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente l'invio della suddetta comunicazione all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.

Di seguito le principali modalità e termini di esercizio dell'Opzione:

(i) l'Opzione potrà essere esercitata da ciascun Portatore dell'Opzione nel periodo che verrà definito (contestualmente o successivamente alla concessione dell'Opzione stessa) dall'Assemblea dei Soci, ovvero dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente su delega dell'Assemblea (il "**Periodo di Esercizio**"), restando inteso che il Periodo di Esercizio non potrà avere durata inferiore (in termini di Giorni Lavorativi) al periodo di collocamento delle azioni previsto nel contesto della Quotazione;

(ii) le azioni sottoscritte durante il Periodo di Esercizio in virtù dell'esercizio dell'Opzione (l'"**Esercizio dell'Opzione**"), unitamente alle azioni collocate mediante offerta pubblica ovvero collocamento istituzionale nel contesto della Quotazione (l'"**Offerta Pubblica**", unitamente all'Esercizio dell'Opzione, l'"**Offerta Globale**") verranno ammesse a negoziazione sul mercato azionario prescelto per la Quotazione in base alla normativa regolamentare ad esso applicabile;

(iii) l'Opzione potrà essere esercitata da ciascun Portatore dell'Opzione durante il Periodo di Esercizio secondo le modalità previste nella delibera dell'Assemblea Straordinaria relativa alla Quotazione ovvero deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente su delega dell'Assemblea; resta inteso che gli effetti dell'esercizio dell'Opzione saranno sospensivamente condizionati alla Quotazione;

(iv) il prezzo di sottoscrizione dell'Esercizio dell'Opzione sarà pari al prezzo di quotazione fissato in relazione all'Offerta Pubblica meno il 7,5% (sette virgola cinque per cento) e dovrà essere versato nei termini previsti dall'Assemblea dei Soci, ovvero dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente su delega dell'Assemblea, senza aggravio di commissioni o spese a carico dei richiedenti;

(v) la comunicazione di esercizio dell'Opzione dovrà essere presentata, a pena di decadenza, da ciascun Portatore dell'Opzione che intenda avvalersi dell'Opzione entro la scadenza del Periodo di Esercizio; pertanto, in caso di mancato invio della suddetta comunicazione entro il Periodo di Esercizio l'Opzione perderà efficacia;

(vi) l'Opzione verrà concessa agli Obbligazionisti senza il pagamento di alcun corrispettivo monetario.

18. Modifiche

Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al Regolamento del Prestito le modifiche che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti e ~~siano esclusivamente a vantaggio degli stessi e~~ che le stesse vengano prontamente comunicate agli Obbligazionisti secondo le modalità previste all'Articolo ~~24~~25 (*Varie*) che segue.

Salvo quanto previsto nel precedente paragrafo, le condizioni di cui al Regolamento del Prestito potranno essere modificate dall'Emittente previo consenso scritto dell'Assemblea degli Obbligazionisti.

19. Termine di prescrizione e decadenza

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

20. Regime fiscale

Sono a carico degli Obbligazionisti le imposte e le tasse presenti e future che per legge siano applicabili alle Obbligazioni e/o ai relativi interessi, premi ed altri frutti; nessun pagamento aggiuntivo sarà a carico dell'Emittente.

Gli Obbligazionisti sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni.

21. Riacquisto delle Obbligazioni da parte dell'Emittente

L'Emittente potrebbe procedere a riacquistare sul mercato, in tutto o in parte, le Obbligazioni sulla base di transazioni bilaterali con gli Obbligazionisti che avranno la facoltà (ma non l'obbligo) di vendere le proprie Obbligazioni. In tal caso l'Emittente avrà la facoltà di cancellare le Obbligazioni riacquistate.

22. Assemblea degli Obbligazionisti

Gli Obbligazionisti per la tutela degli interessi comuni possono riunirsi in un'assemblea (la "**Assemblea degli Obbligazionisti**").

Tutti i costi relativi alle riunioni dell'Assemblea degli Obbligazionisti e alle relative deliberazioni sono a carico dell'Emittente nel caso in cui la convocazione sia stata effettuata dall'Emittente e/o sia la conseguenza di una violazione di un impegno dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito.

L'Assemblea degli Obbligazionisti delibera:

(a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune (il "**Rappresentante Comune**");

(b) sulle modifiche delle condizioni del Prestito;

(c) sulla proposta di concordato e di amministrazione controllata;

(d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;

(e) sulla Richiesta di Rimborso Anticipato;

(f) sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti.

In relazione alla lettera (b) di cui sopra, per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea degli Obbligazionisti è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino almeno la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte.

Tutti i costi relativi alla nomina e al mantenimento del Rappresentate Comune (ivi comprese le relative commissioni) sono a carico dell'Emittente.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile in materia di assemblea degli obbligazionisti.

23. Legge applicabile e giurisdizione

Il Prestito è regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento del Prestito che dovesse insorgere tra l'Emittente e gli Obbligazionisti sarà devoluta alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Milano.

24. Identificazione degli Obbligazionisti

Ai sensi dell'articolo 26-bis del Regolamento sulla Gestione Accentrata l'Emittente potrà chiedere in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite Monte Titoli, i dati identificativi degli Obbligazionisti, unitamente al numero di Obbligazioni registrate nei conti ad essi intestati.

L'Emittente è tenuto ad effettuare la medesima richiesta su istanza dell'Assemblea degli Obbligazionisti, ovvero su richiesta di tanti Obbligazionisti che rappresentino almeno la metà della quota prevista dall'articolo 2415, comma 2 del Codice Civile. Salva diversa previsione inderogabile legislativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi all'identificazione dei titolari delle Obbligazioni sono a carico degli Obbligazionisti richiedenti.

25. ~~24.~~ Varie

Salvo diversa disposizione applicabile, tutte le comunicazioni dell'Emittente agli Obbligazionisti saranno considerate come valide se effettuate mediante pubblicazione sul sito internet dell'Emittente al seguente indirizzo Investor.coswell.biz, e nel rispetto dei requisiti informativi del Mercato ExtraMOT.

Senza pregiudizio per quanto previsto nel precedente paragrafo, resta ferma la facoltà dell'Emittente di effettuare determinate comunicazioni agli Obbligazionisti anche tramite Monte Titoli.

La sottoscrizione o l'acquisto delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento del Prestito che si intende integrato, per quanto non previsto, dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

Document comparison by Workshare Compare on mercoledì 27 settembre 2017 10:02:45

Input:	
Document 1 ID	interwovenSite://NCEURDMS01/EUROPE/555336680/1
Description	#555336680v1<EUROPE> - Coswell - (Modifica Prestito) - Regolamento del Prestito
Document 2 ID	interwovenSite://NCEURDMS01/EUROPE/555336680/6
Description	#555336680v6<EUROPE> - Coswell - (Modifica Prestito) - Regolamento del Prestito
Rendering set	Standard

Legend:	
Insertion	
~~Deletion~~	
~~Moved from~~	
Moved to	
Style change	
Format change	
~~Moved deletion~~	
Inserted cell	
Deleted cell	
Moved cell	
Split/Merged cell	
Padding cell	

Statistics:	
	Count
Insertions	21
Deletions	12
Moved from	0
Moved to	0
Style change	0
Format changed	0
Total changes	33